

## **Prelievo forzoso di ovociti: rapina o violenza privata?**

di *Marzia Aliatis*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE FERIALE, 23 settembre 2016 (ud. 17 agosto 2016), n. 39541

BLAIOTTA *Presidente* – GALLO *Relatore*

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in sede cautelare, ha qualificato il prelievo forzoso di ovociti dall'utero di una donna in termini di violenza privata, escludendo così la configurabilità del delitto di rapina. Gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, a parere della Suprema Corte non possono essere considerati "cose" fino a quando fanno parte del corpo umano.

La vicenda cautelare che ha portato la Corte a pronunciarsi in ordine a tale qualificazione giuridica concerne un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un medico, provvedimento confermato in sede di riesame, con successivo ricorso sia dell'indagato sia del Pm.

I fatti da cui trae origine il procedimento *de qua* riguardano, per ciò che rileva in questa sede, il prelievo di ovociti dall'utero di una donna, contro la sua volontà e al fine di procedere all'impianto di embrioni in altre pazienti.

L'ordinanza genetica della misura cautelare veniva applicata, tra l'altro, per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. In particolare, nel primo capo di incolpazione si contestava al direttore sanitario della struttura di aver prelevato degli ovociti dall'utero di una donna, la quale aveva chiaramente manifestato la sua volontà di non autorizzarne il prelievo, con violenza consistita nel trattenerla e nel sottoporla coattivamente ad anestesia, ponendola quindi in stato di incapacità di agire.

La condotta veniva posta in essere per procurarsi un ingiusto profitto e, segnatamente, al fine di procedere al successivo impianto di embrioni in altre pazienti. Nel terzo capo di incolpazione veniva invece contestata la lesione procurata dal prelievo ovocitario e dalla violenza posta in essere, elementi giustificanti altresì la contestazione dell'aggravante teleologica.

Il Tribunale, in sede di riesame, condivideva la ricostruzione del fatto nella sua materialità. Provvedeva tuttavia a riqualificare il reato di rapina in violenza privata, opzione ermeneutica poi avallata dalla Corte di Cassazione, come già si è anticipato in apertura.

Il Tribunale escludeva la configurabilità del delitto di rapina sul presupposto per cui le parti del corpo umano possono essere ritenute "cose mobili" soltanto dopo che le stesse siano state separate dal corpo medesimo, ritenendo peraltro che all'ipotesi di prelievo di ovociti non possa estendersi l'orientamento giurisprudenziale relativo alla cd. mobilitazione da immobili a mobili.

Nel ricorso proposto dal Pm veniva censurata tale qualificazione, che impone di considerare gli ovociti quali organi o comunque parti integranti del corpo umano. Al contrario, ad opinione del Pm, si tratterebbe di cellule detenute solo temporaneamente nel corpo della donna, poiché possono essere sottratte al legittimo detentore con impossessamento da parte di terzi. Ciò comporterebbe l'attrazione dell'espianto forzato di ovociti nell'alveo del delitto di rapina.

Sul punto, la Corte di Cassazione si sofferma con particolare attenzione. Innanzitutto si rammenta come, secondo la giurisprudenza, per "cosa mobile" debba intendersi "qualsiasi entità di cui *in rerum natura* sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessamento, od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro perché ha l'attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro".

La giurisprudenza ritiene peraltro che detta qualità possa essere attribuita anche alla cosa che sia stata resa mobile mediante avulsione o enucleazione. Da tali premesse ermeneutiche, la Corte esclude che il concetto di cosa mobile possa applicarsi con riferimento a parti del corpo umano finché la persona sia in vita. Nella sentenza si legge testualmente che "le parti del corpo umano diventano  *cose*  solo dopo essere state separate (per es. il rene, una volta espantato), ma non sono tali sino a quando fanno parte del corpo vivente. Né a conclusioni differenti si può pervenire con riferimento alla particolare natura degli ovociti prodotti nel corpo della donna e destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione".

Sulla possibilità di assimilare gli ovociti agli organi del corpo umano, la Corte di Cassazione non si esprime in senso affermativo, ma sostiene al contempo che non possa essere revocata in dubbio la loro appartenenza al "circuito biologico dell'essere umano". Conseguentemente, viene fermamente rigettata la lettura proposta dal Pm in termini di cose solo temporaneamente detenute nel corpo della donna.

Il prelievo forzoso degli ovociti dall'utero della donna non può pertanto inquadrarsi nella cornice dei delitti contro il patrimonio, configurando piuttosto un delitto contro la persona, che il Tribunale ha qualificato in termini di violenza privata, in concorso con le lesioni personali.

La Corte di Cassazione osserva peraltro che la condotta descritta nel capo di incolpazione consiste esclusivamente nell'azione di separazione forzata degli ovociti dal corpo della donna, mentre non è stata contestata la condotta successiva di impossessamento e di appropriazione dei gameti femminili una volta separati dal corpo della donna, per fini di profitto e, nella specie, di pratiche di fecondazione artificiale.

Tale osservazione contribuisce, a parere di scrive, a rendere ancor più problematica la qualificazione di condotte di prelievo forzoso di ovociti, laddove esse siano finalizzate a pratiche di fecondazione artificiale, registrandosi sul punto una lacuna normativa.

La fattispecie concreta non appare invero sussumibile in alcuna delle sanzioni penali previste in tema di procreazione assistita a livello dell'art. 12 l. 19 febbraio 2004, n.

40, nemmeno laddove esso (al comma 6) prevede e punisce la condotta di colui che, in qualsiasi forma, “realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”.

È evidente infatti come, al di là della specifica *ratio* informante la normativa in tema di procreazione medicalmente assistita, in detta normativa non trovi spazio la prodromica condotta di separazione materiale e forzata dei gameti dal corpo femminile.

La copertura normativa delle condotte precedenti alle (eventuali) lesioni personali non può che rinvenirsi pertanto, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, all'interno dei delitti contro la persona, nella specie nel reato di violenza privata.